



USIFAPP SMART NEWS

L'OSSERVATORIO TECNICO

VITTIME DEL DOVERE

Se i reati non guardano in faccia a nessuno, la prescrizione sì!

Una direttiva europea, la 29/2012/UE, prevede che *“tutti i cittadini vittime della comunità europea abbiano facile accesso e che sia assicurato qualsiasi servizio di assistenza, non subordinato alla presentazione da parte della stessa vittima di formale denuncia relativa a un reato all'autorità competente (art.8, paragrafo 5)”*.

Il successivo articolo 9, all'art. 1, lettera a), cita testualmente che *“I servizi di assistenza alle vittime, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, forniscono almeno:*

a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;

b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;

c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;

d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;

e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

Questa premessa, nonché quanto questa **Associazione Sindacale USIF** andrà ad esplicitare, mira al raggiungimento *ex officio*, di tutte quelle procedure prodromiche a tutela dei Finanziari e delle loro famiglie che, per motivi attinenti al servizio o alle funzioni d'Istituto, aspirano di diritto ad un giusto risarcimento per aver patito lesioni nell'esecuzione delle proprie attività istituzionali, **cd Vittime del Dove-re**.

Già l'art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999 n. 510¹, prevedeva che:

1. Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita domanda.
2. Si può prescindere dalla medesima e procedere *d'ufficio* per i dipendenti pubblici Vittime del Dovero.

¹ Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (riferito alle vittime civili e dipendenti pubblici);



USIFAPP “SMART NEWS”
A BREVE ANCHE SU



TESSERAMENTO U.S.I.F. ANNO 2022
INFO: WWW.USIF.IT - EMAIL: ISCRIZIONE@USIF.IT



USIFAPP SMART NEWS

L'OSSERVATORIO TECNICO

VITTIME DEL DOVERE

Se i reati non guardano in faccia a nessuno, la prescrizione sì!

Il letterale richiamo a *“gli interessati debbano presentare apposita domanda”* era ed è riferito chiaramente a tutte le vittime civili che non hanno un rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione, diversamente è l'implicito richiamo alla *“procedibilità d'ufficio (ex 241/90) per i dipendenti pubblici”*.

In effetti il legislatore, già con la Legge 7 agosto 1990, n. 241, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, all'art.2, comma 1 prevede che *“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.*

La pubblica amministrazione persegue gli interessi pubblici stabiliti dalla legge quando ne ha interesse (restrittivi o ampliativi), esplica la propria attività mediante precise modalità e scansioni predefinite dalla legge, ponendo in essere un procedimento amministrativo.

Sostanzialmente la regola del procedimento è posta anche a tutela del privato sia nel caso di poteri restrittivi, nei quali il privato ha interesse a limitare il danno, sia nel caso di poteri ampliativi, nei quali ha interesse a ottenere il beneficio (*caso de quo della vittima*).

Ciò detto, l'art. 3 del regolamento di attuazione L. 241/90 così recita: *“ Per i procedimenti attivati d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il responsabile del procedimento ha formalmente notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere oppure si sono realizzati i presupposti di fatto e di diritto necessari al suo avvio”*.

Ma quando sorge l'obbligo di provvedere?

“L'obbligo di provvedere sorge quando esso promana direttamente dalla norma proprio come stabilisce l'art. 3 comma 2 “...In mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio...”

Ben a vedersi appunto già il D.P.R. del 28 luglio 1999, n. 510 e successivamente il DPR 243/062 che, nei loro rispettivi regolamenti, prevedono la procedibilità d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere, in ossequio alle disposizioni regolamentari della 241/90.



USIFAPP “SMART NEWS”



TESSERAMENTO U.S.I.F. ANNO 2022
INFO: WWW.USIF.IT - EMAIL: ISCRIZIONE@USIF.IT



USIFAPP SMART NEWS

L'OSSERVATORIO TECNICO

VITTIME DEL DOVERE

Se i reati non guardano in faccia a nessuno, la prescrizione sì!

Stessa linea di principiò riguardo alla procedibilità d'ufficio è stata utilizzata dall'Amministrazione della Guardia di Finanza con il Nuovo Testo sul Trattamento del Personale in Quiescenza del Corpo della Guardia di Finanza, già edizione 2020 e 2021, a firma del Comandante Generale del Corpo, dove testualmente si cita al punto 1.2 -Trattamento privilegiato per le vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere - "Istruttoria si attiva **d'ufficio** per i dipendenti pubblici vittime del dovere" (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 510/1999)³.

La procedibilità d'ufficio delle istanze, fermo restando la possibilità di presentare apposita istanza di parte, potrebbe limitare tutti quei contenziosi dinanzi alle Magistrature Civili - Lavoro, in quanto le Amministrazioni deputate al riconoscimento dei benefici *ex lege*⁴, invocano la prescrizione dei diritti invocati, in quanto le domande sarebbero state presentate oltre il termine decennale da quando il diritto poteva essere fatto valere, prescrizione peraltro respinta in tutti i gradi di giudizio.

Sulla scorta di quanto ampiamente rappresentato, questa Organizzazione Sindacale USIF sollecita gli uffici competenti del Corpo, affinché si dia piena attuazione alla legge 241/90 in merito alla procedibilità d'ufficio riferita alle richieste dei benefici previsti alle Vittime del Dovere, nonché quanto disposto già al DPR 510/99, al DPR 243/06 e al Testo sul Trattamento del Personale in Quiescenza del Corpo della Guardia di Finanza, affinché venga applicata appieno la Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Assistenza e Protezione Sociale - Sezione Vittime del Dovere n.354216/15 del 30.11.2015, diramata fino a livello di Brigata incluso.

Caroli Giuseppe

RESPONSABILE NAZIONALE GRUPPO PROFESSIONALE DI SUPPORTO "VITTIME DEL DOVERE"

² Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

³ fonte di diritto;

⁴ Ministero dell'Interno e della Difesa ai sensi del DPR 510/99;

⁵ art.2946 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2934 c.c. e 2935 c.c.



USIFAPP "SMART NEWS"
A BREVE ANCHE SU



TESSERAMENTO U.S.I.F. ANNO 2022
INFO: WWW.USIF.IT - EMAIL: ISCRIZIONE@USIF.IT